Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

UNIONE RENO GALLIERA

Sportello Unico Attività Produttive
Sportello Unico Edilizia

Numero di protocollo	Marca da bollo € 16,00

COMUNE DI _____

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita

COMUNE	PROVINCIA	DATA

Residenza

INDIRIZZO		NUMERO CIVICO
C.A.P.	**COMUNE**	**PROVINCIA**

Altri dati

TELEFONO FISSO	FAX	TELEFONO MOBILE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	**INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**	

in qualità di (per persone giuridiche):

PRESIDENTE / LEG. RAPPRESENTANTE / ECC.	RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
PARTITA I.V.A.	**CODICE FISCALE**

INDIRIZZO		NUMERO CIVICO
C.A.P.	**COMUNE**	**PROVINCIA**

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, dichiara, sotto la propria personale responsabilità,

di essere [1] dell'immobile sito in

INDIRIZZO

E CHIEDE

l'attribuzione della numerazione civica relativa all'immobile stesso.

DICHIARA

che l'unità immobiliare individuata deriva da trasformazioni edilizie assentite con i seguenti titoli abilitativi:

Tipo di pratica (D.I.A., P.C., ecc.)	**Prot. di presentazione o numero del Provvedimento**	**Data**

aventi per oggetto il seguente tipo di intervento edilizio:

☐ nuova costruzione di n. unità immobiliari;
☐ creazione di nuova/e unità immobiliare/i a seguito di cambio di destinazione d'uso;
☐ creazione di nuova/e unità immobiliare/i a seguito di frazionamento di unità esistente con o senza cambio di destinazione d'uso;
☐ altro (specificare) .

☐ che i lavori sono ultimati e/o permettono comunque l'individuazione della numerazione civica e della numerazione interna.

Si allega la seguente documentazione obbligatoria:

1. stralcio del vigenteR.U.E. con evidenziato l'immobile oggetto della richiesta e la numerazione civica dei fabbricati limitrofi (vedasi anche il S.I.T.);
2. copia della planimetria del fabbricato oggetto della richiesta con evidenziata la posizione del nuovo accesso.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .

IL RICHIEDENTE _____ [2]
(firma leggibile)

[1] Proprietario, comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari (allegare consenso scritto), titolare di altro diritto reale (specificare), amministratore di condominio (allegare verbale di assemblea condominiale), affittuario munito della delega (allegare), tecnico incaricato dalla proprietà.

[2] Firma del Richiedente (e timbro della Ditta/Soc. eventuale). Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del Dipendente addetto incaricato del ricevimento, **occorre allegare copia fotostatica di un Documento di Identità**.

LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 10

Il comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n° 148.
I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1.Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2.A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3.Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4.La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dell'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.